

Parti

Ricorrenti: Marcela Pešková, Jiří Peška

Convenuta: Travel Service a.s.

Dispositivo

- 1) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con il considerando 14 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che la collisione tra un aeromobile e un volatile rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione.
- 2) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che la cancellazione o il ritardo prolungato del volo non sono dovuti a circostanze eccezionali, allorché tale cancellazione o tale ritardo derivino dalla circostanza che il vettore aereo ha fatto ricorso a un esperto di sua scelta al fine di effettuare nuovamente le verifiche di sicurezza richieste da una collisione con un volatile, dopo che queste sono state già effettuate da un esperto autorizzato in forza delle normative applicabili.
- 3) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che le «misure del caso» che un vettore aereo è tenuto a porre in essere al fine di ridurre o anche di prevenire il rischio di collisione con un volatile e, quindi, essere esonerato dall'obbligo di compensazione dei passeggeri ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento includono il ricorso a misure di controllo a titolo preventivo dell'esistenza di detti volatili, a condizione che, in particolare sul piano tecnico e amministrativo, misure del genere possano effettivamente essere adottate da tale vettore aereo, che le misure di cui trattasi non gli impongano sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa e che detto vettore abbia dimostrato che le misure sono state effettivamente adottate per quanto riguarda il volo pregiudicato dalla collisione con un volatile, condizioni il cui soddisfacimento deve essere verificato dal giudice del rinvio.
- 4) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il considerando 14 dello stesso, deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di un ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore, causato non soltanto da una circostanza eccezionale che non si sarebbe potuta evitare con misure adeguate alla situazione e che è stata affrontata dal vettore con tutte le misure del caso idonee a rispondere alle sue conseguenze, ma altresì da un'altra circostanza non rientrante in detta categoria, il ritardo imputabile a tale prima circostanza deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo del volo di cui trattasi al fine di valutare se il ritardo di tale volo debba essere oggetto della compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7 di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU C 414 del 14.12.2015.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 maggio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — procedimento penale a carico di Luc Vanderborght

(Causa C-339/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Prestazioni di cura del cavo orale e dei denti — Normativa nazionale che vieta in modo assoluto di effettuare pubblicità per servizi di cura del cavo orale e dei denti — Esistenza di un elemento transfrontaliero — Tutela della sanità pubblica — Proporzionalità — Direttiva 2000/31/CE — Servizio della società dell'informazione — Pubblicità effettuata mediante un sito Internet — Membro di una professione regolamentata — Regole professionali — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Disposizioni nazionali relative alla salute — Disposizioni nazionali che disciplinano le professioni regolamentate)

(2017/C 213/07)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parte nel procedimento penale principale

Luc Vanderborght

Dispositivo

- 1) *La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretata nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che tutela la sanità pubblica e la dignità della professione di dentista, da un lato, vietando in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e, dall'altro, fissando alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici.*
- 2) *La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, in quanto vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista.*
- 3) *L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti.*

⁽¹⁾ GU C 311 del 21.9.2015.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 maggio 2017 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-502/15) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Articoli da 3 a 5 e 10 — Allegato I, punti A, B e D — Trattamento delle acque reflue urbane — Reti fognarie — Trattamento secondario o equivalente — Trattamento più rigoroso degli scarichi in aree sensibili)

(2017/C 213/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e E. Manhaeve, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: J. Kraehling, agente, assistito da S. Ford, Barrister)

Dispositivo

- 1) *Non avendo assicurato che le acque raccolte in una rete fognaria combinata in cui confluiscono le acque reflue urbane e le acque piovane negli agglomerati di Gowerton e di Llanelli fossero conservate e convogliate verso un sistema di trattamento, in conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha violato gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 10 della direttiva nonché all'allegato I, punti A e B, della stessa.*
- 2) *Non avendo attuato un trattamento secondario per le acque reflue urbane degli agglomerati di Ballycastle e non avendo sottoposto ad alcun trattamento le acque reflue urbane dell'agglomerato di Gibilterra, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha violato gli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 91/271 e all'allegato I, punto B, alla stessa.*